Versione anonimizzata

Traduzione C-65/20-1

Causa C-65/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

7 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

21 gennaio 2020

Ricorrente:

VI

Resistente:

KRONE - Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

L'Oberster Gerichtshof [Corte Suprema (Austria)], in quanto giudice di legittimità (omissis), nella causa promossa dalla ricorrente VI (omissis), contro la KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG, Vienna (omissis), (omissis), avente ad oggetto EUR 6 338,84 (omissis) e l'accertamento di fatto, in merito al ricorso per cassazione (Revision) proposto dalla ricorrente avverso la sentenza dello Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) in qualità di giudice d'appello, del 18 aprile 2019, (omissis) recante conferma della sentenza del Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale speciale per le controversie commerciali di Vienna) del 31 luglio 2018 (omissis), ha emesso la seguente

ordinanza:

I. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE la seguente questione pregiudiziale: [Or. 2]

Se l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 1 e l'articolo 6 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, debba essere interpretato nel senso che debba essere parimenti considerato quale prodotto (difettoso) la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari tecnicamente inesatti la cui applicazione sia idonea a cagionare danni alla salute.

II. (omissis) [sospensione del procedimento]

MOTIVAZIONE:

1. Fatti all'origine della controversia

La resistente è proprietaria di media e (in base alle sue dichiarazioni) editrice di un'edizione regionale del giornale «Kronen-Zeitung». Secondo la definizione normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto 8, lettera b), del Mediengesetz (legge sui media), BGBl. 314/1981, nel testo di cui al BGBl. I, 49/2005, Un proprietario di media è, inter alia, colui che cura la progettazione del contenuto di un'opera mediatica e che ne cura o procura la produzione e la diffusione.

Il 31 dicembre 2016 la resistente pubblicava nella sezione «Österreich», all'interno della rubrica «Hing'aut und g'sund g'lebt», un articolo a firma del «Kräuterpfarrer Benedikt» (padre erborista Benedikt), intitolato «Spegnere il dolore – un'applicazione di rafano grattugiato». Il testo dell'articolo era il seguente:

«Lenire i dolori reumatici

Le scaglie di rafano appena grattugiato possono aiutare a ridurre i dolori reumatici. Preparare le [Or. 3] zone interessate frizionandole con olio vegetale viscoso o strutto prima di applicare le scaglie di rafano grattugiato comprimendole. Si può mantenere questa applicazione da due a cinque ore prima di rimuoverla. Questo trattamento ha un buon effetto drenante».

La durata indicata nell'articolo per l'applicazione di rafano è errata: anziché da due a cinque ore, l'indicazione corretta dovrebbe essere da due a cinque minuti. La rubrica è stata redatta da un «Kräuterpfarrer» (Padre erborista), membro di un ordine che aveva assunto il nome di «Benedikt». Questi collaborava con un «padre erborista» ora defunto e, a tutt'oggi, ha redatto numerosi contributi e consigli sulla stampa, nonché presenziato a trasmissioni radiofoniche e televisive aventi ad oggetto le piante medicinali. A tutt'oggi ha scritto due libri sulle piante medicinali e cura, per il quotidiano della resistente, una rubrica giornaliera sulle piante medicinali.

La ricorrente è abbonata al giornale «Kronen-Zeitung» e leggeva l'articolo il 31 dicembre 2016. Fidandosi della correttezza della durata della terapia indicata,

effettuava l'applicazione di scaglie di rafano ivi descritta sull'articolazione tibiotarsale del piede sinistro, lasciando la fasciatura per circa tre ore e rimuovendola solo a seguito della comparsa di forti dolori. I forti olii essenziali di senape presenti nel rafano avevano scatenato una reazione tossica da contatto.

2. Normativa:

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 2, dell'articolo 1 e dell'articolo 6 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [Or. 4] Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29).

La direttiva 85/374/CEE è stata trasposta in Austria per mezzo del Produkthaftungsgesetz (legge sulla responsabilità del produttore), BGBl. n. 99/1988, modificata da ultimo dal BGBl. I n. 98/2001. Le pertinenti disposizioni del Produkthaftungsgesetz così recitano:

«Articolo 1.(1) Quando il difetto di un prodotto comporta il decesso di persone, lesioni personali o danni alla salute, ovvero provoca danni a beni materiali diversi dal prodotto, responsabile del risarcimento del danno è

1. l'imprenditore che ha prodotto e immesso il prodotto in circolazione

(...)»

«Articolo 3. Per produttore (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 1) si intende il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o di una parte componente, nonché chiunque, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenti come produttore».

«Articolo 4. Per prodotto s'intende qualsiasi bene mobile materiale, anche se costituente parte di un altro bene mobile o connesso a un bene immobile, ivi compresa l'energia».

«Articolo 5. (1) Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, con particolare riguardo per

- 1. la presentazione del prodotto,
- 2. l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,
- 3. il momento della messa in circolazione del prodotto. [OR 5]

(...)».

3. Conclusioni e argomenti delle parti:

La ricorrente chiede alla resistente, nei limiti in cui è pertinente ai fini del procedimento per cassazione, la corresponsione di EUR 4 400 (omissis) a titolo di risarcimento del danno, nonché l'accertamento della responsabilità della stessa per tutte le conseguenze pregiudizievoli «presenti» e future risultanti dall'incidente del 31 dicembre 2016. La ricorrente è abbonata al giornale «Kronen-Zeitung». Le indicazioni contenute nell'articolo della rubrica del «Padre erborista Benedikt» contenevano un errore di battitura della resistente, in forza del quale la durata del trattamento consigliata era troppo estesa. Essa ha fatto affidamento sulle indicazioni della resistente in merito alla durata del trattamento e vi si è conseguentemente sottoposta, cosa che le ha provocato lesioni gravi. In particolare, la ricorrente chiede il risarcimento del danno morale (EUR 4 400). Non potendosi escludere conseguenze croniche e ulteriori conseguenze tardive, essa ha interesse a che sia dichiarata la responsabilità della resistente.

La resistente controdeduce di essere proprietaria del giornale «Kronen-Zeitung». Il «Padre erborista Benedikt» non sarebbe né un suo organo né un suo rappresentante. Questi apparterrebbe ad un monastero, costituendo un esperto esterno e referenziato nel settore dell'arte medica erboristica. Essa deduce di aver sempre potuto fare affidamento sulla sua competenza e di non aver avuto in passato simili «incidenti». La rubrica conterrebbe consigli per i lettori, rilasciati gratuitamente senza alcuna finalità o aspettativa di qualsivoglia vantaggio. La sua edizione regionale costituirebbe un tabloid: non si potrebbe quindi presumere un impegno rispetto alla correttezza dell'articolo. Le violazioni e le conseguenze delle stesse sono contestate.

Il giudice di primo grado – per quanto rileva ai fini del procedimento per cassazione (*Revision*) – respingeva le domande [**Or. 6**] sia sull'an sia sul quantum. La resistente avrebbe fatto redigere l'articolo a un esperto nel settore dell'arte medica erboristica, autore di vari libri nonché di innumerevoli interventi e consigli pubblicati su diversi mezzi di comunicazione. Laddove il periodo di trattamento errato in questione sia stato indicato proprio dal medesimo, essa non avrebbe avuto motivo di controllare le bozze o gli articoli. L'autore dell'articolo, essendo un esperto in materia fitosanitaria, non avrebbe potuto essere considerato abitualmente inidoneo né soggetto scientemente pericoloso ai sensi dell'articolo 1315 dell'Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile). Nel caso in cui invece l'articolo sia stato correttamente presentato dall'autore iniziale, ma sia in seguito intervenuto un lapsus calami o un errore di trascrizione presso la resistente, la casa editrice risponderebbe solo in caso di conferma della correttezza del contenuto del suo prodotto stampato. Al giudice medesimo sarebbe noto che il prodotto stampato pubblicato dalla resistente è di tipo tabloid, in cui le informazioni sono presentate in articoli piuttosto brevi, di carattere dilettevole o in modo semplice e facilmente comprensibile, e non sotto forma di lunghe discettazioni scientifiche. Anche le aspettative dei lettori, pertanto, sarebbero diverse rispetto a un articolo scientifico, una rivista specializzata o un saggio. Pertanto, non si potrebbe nemmeno presupporre che vi sia stata conferma della correttezza del contenuto dell'articolo. Non sussisterebbe quindi alcuna responsabilità in capo alla resistente per quanto riguarda la durata del trattamento erroneamente indicato nell'articolo.

Il giudice di secondo grado respingeva l'appello della ricorrente. Sul piano giuridico, riteneva che, nel procedimento di primo grado relativo alla «responsabilità per danno da prodotti difettosi» [Or. 7] della resistente in quanto «produttore», la ricorrente avrebbe fatto esclusivamente riferimento ad una responsabilità per colpa, di modo che «la resistente e il giudice di primo grado non hanno neppure accennato al fatto che la resistente avrebbe potuto rispondere come produttore anche a titolo di responsabilità oggettiva a norma del Produkthaftungsgesetz». Nell'ambito del procedimento d'appello la ricorrente sarebbe incorsa, con le sue deduzioni circa la responsabilità della resistente ai sensi del Produkthaftungsgesetz, nel divieto di proporre motivi nuovi. Peraltro, dalle deduzioni svolte in sede appello non emergerebbe alcun errore di valutazione giuridica da parte del giudice di primo grado.

Avverso tale decisione la ricorrente proponeva ricorso per cassazione (*Revision*), insistendo sull'accoglimento della propria domanda e proponendo, in subordine, domanda di annullamento.

Questo Oberster Gerichtshof (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione di diritto dell'Unione essenziale per la definizione della causa.

4. Motivazione del rinvio pregiudiziale:

4.1. Non è condivisibile la tesi del giudice d'appello (e anche della resistente), secondo cui la ricorrente non avrebbe dedotto, nel corso del procedimento di primo grado, sufficienti argomenti di fatto in merito alla responsabilità della resistente ai sensi del Produkthaftungsgesetz. In prime cure, la ricorrente ha dedotto di essere abbonata a un periodico della resistente e di aver subito gravi lesioni per aver seguito un trattamento erroneo suggerito nel periodico stesso. I rilievi del giudice di primo grado consentono altresì di dedurre sia il prodotto (l'edizione regionale del «Kronen-Zeitung»), il titolare dei mezzi comunicazione e l'editore (la resistente), che ha pubblicato l'articolo, fabbricato e immesso in circolazione il prodotto, sia il pregiudizio fisico [Or. 8] subito dalla ricorrente (reazione tossica di contatto). Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'esame della responsabilità oggettiva ai sensi del Produkthaftungsgesetz, anche se, nell'ambito del procedimento di primo grado, la ricorrente ha incentrato i propri argomenti specificamente sulla responsabilità per colpa della controparte. In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, non sussiste violazione del divieto di dedurre nuovi motivi sancito dall'articolo 482 del codice di procedura civile allorché la ricorrente abbia invocato in via principale, nell'ambito del procedimento d'appello, la responsabilità della resistente in quanto produttore ai sensi del Produkthaftungsgesetz.

4.2. Ai fini dell'interpretazione del Produkthaftungsgesetz e, più in particolare, dell'articolo 4 di quest'ultima è applicabile il principio dell'interpretazione conforme (omissis). La questione se un editore o un proprietario di media di un quotidiano che ha provveduto alla pubblicazione di un articolo sia responsabile, ai sensi della direttiva 85/374/CEE (e del Produkthaftungsgesetz), del contenuto erroneo del giornale è controversa.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE, ai fini di detta direttiva, per «prodotto» s'intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Ai sensi dell'articolo 4 del Produkthaftungsgesetz, per prodotto s'intende qualsiasi bene mobile materiale, anche se forma parte di un altro bene mobile o è stato unito a un bene immobile, ivi compresa l'energia.

Una parte della dottrina (di lingua tedesca) limita la responsabilità dei mezzi di informazione ai danni causati dalla loro materialità (ad esempio, la rilegatura tossica [Or. 9] di un libro o un inchiostro da stampa tossico). Altri ammettono la responsabilità per il prodotto determinata anche da una prestazione intellettuale viziata da errore. Possono essere oggetto di responsabilità civile l'editore, l'autore e la tipografia (omissis):

A sostegno della tesi della responsabilità del produttore (di libri), di un titolare di media o dell'editore anche per quanto riguarda il contenuto dell'opera, viene addotta la percezione in ambito commerciale, per cui un prodotto di stampa non verrebbe acquistato in quanto pila di fogli (rilegata in modo più o meno esteticamente piacevole), ma per il suo contenuto; le aspettative dei consumatori nei confronti del prodotto, inoltre, non riguarderebbero unicamente il fatto che dal prodotto a stampa non fuoriescano punti metallici con cui si potrebbero ferire, ma che lo stesso trasmetta il contenuto pubblicizzato. In particolare i manuali, le guide, le carte escursionistiche, ecc., potrebbero essere commercializzati solo perché i clienti finali si attenderebbero di ottenere ivi istruzioni corrette. Qualora una ricetta di cucina indichi erroneamente, in un libro o in un giornale, per un determinato ingrediente, una dose nociva per la salute, sarebbe incoerente far restare le vittime a mani vuote, mentre, nel caso di erronea miscelazione del medesimo quantitativo eccessivo in un prodotto finito da essa acquistato o a causa di un'errata modalità d'uso riportata sullo stesso, la stessa potrebbe invocare la responsabilità del produttore (omissis). [Or. 10]

Contro la tesi della responsabilità per informazioni errate viene dedotto:

- l'obiettivo di tutela della responsabilità per danno da prodotti difettosi, per cui si risponde della pericolosità del bene e non del suggerimento (omissis),
- il fatto che le prestazioni intellettuali non costituirebbero un prodotto ai sensi dell'articolo 4 del Produkthaftungsgesetz (articolo 2 della direttiva 85/374/CEE), atteso che non costituirebbero, di per sé, beni materiali (omissis),

- il fatto che il nesso fra la responsabilità del produttore e la materializzazione dell'informazione sarebbe arbitrario e le informazioni dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 85/374/CEE (omissis) e
- la «preoccupazione per l'assenza di confini» di tale interpretazione ampia della nozione di prodotto, che finirebbe con l'assoggettare a responsabilità oggettiva qualsiasi riduzione a forma scritta di contenuti intellettuali (omissis).

Atteso che la soluzione della questione se il contenuto testo di un quotidiano debba essere considerato un prodotto sulla base del tenore letterale dell'articolo 2 della direttiva 85/374/CEE, la cui interpretazione è a sua volta determinante ai fini dell'articolo 4 del Produkthaftungsgesetz, non è chiara né inequivoca, occorre sottoporre detta questione di diritto alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- **4.3.** Secondo questo Collegio remittente, qualora la resistente, editore e titolare del quotidiano, rispondesse in qualità di produttore ai sensi della direttiva 85/374/CEE [Or. 11] a titolo di responsabilità oggettiva del contenuto del giornale, essa sarebbe tenuta in linea di principio a rispondere dell'errata raccomandazione sulla durata dell'applicazione (da due a cinque ore anziché da due a cinque minuti), e delle conseguenti lesioni personali della lettrice (ricorrente). La presentazione e il contenuto, nella sezione editoriale del giornale, della rubrica del «Padre erborista» intitolata «spegnere il dolore», suggerivano al lettore, e quindi alla ricorrente, che, mediante la suggerita applicazione di rafano grattugiato per un determinato periodo di tempo, quest'ultima avrebbe potuto lenire i dolori reumatici per un certo periodo di tempo. Poiché l'applicazione ha provocato un danno alla salute, non esisteva la sicurezza richiesta dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE. La resistente, ove debba essere qualificata come produttore ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (articolo 1, paragrafo 1, punto 1, del Produkthaftungsgesetz), di un prodotto difettoso (articolo 2 della direttiva; articolo 4 del Produkthaftungsgesetz) sarebbe tenuta a rispondere delle lesioni fisiche subite dalla ricorrente, indipendentemente dalla questione se l'errato periodo di trattamento fosse già menzionato nella bozza del «padre erborista» o si sia insinuato attraverso un errore di trascrizione effettuato nell'ambito della resistente.
- **5.** (omissis) [sospensione del procedimento]

(omissis)

Vienna, 21 gennaio 2020 (omissis)

[Note]